

REGOLAMENTO,
recante norme in materia di
CURRICOLI NELL'AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE,
ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica
8 marzo 1999, n.275

Il presente Regolamento sta per concludere il suo iter di emanazione, essendo stato sottoposto ai pareri del Consiglio nazionale della Pubblica istruzione e del Consiglio di Stato e avendo recepito quasi tutte le modifiche suggerite dai predetti organi. Ricevuto il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato firmato dal Ministro della Pubblica istruzione. È attualmente alla firma del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica e sarà successivamente inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

di concerto con

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

- **VISTO** il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della Legge 15 marzo 1997 n.59, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, ed in particolare l'articolo 8;
- **VISTO** l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.400;
- **VISTO** l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.59 e successive modificazioni;
- **VISTO** il decreto legislativo 16 aprile 1994 n.297, concernente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado, ed in particolare l'articolo 205, richiamato dal suindicato articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275;
- **VISTA** la legge 10 febbraio 2000, n.30 in materia di riordino dei cicli dell'istruzione;
- **VISTI** l'articolo 1, comma 70 della legge 23 dicembre 1996, n.662, l'articolo 40, comma 1 della legge 23 dicembre 1997, n.449 e l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n.233, concernenti l'organico funzionale delle istituzioni scolastiche;
- **CONSIDERATO** che, con effetto dal 1° settembre 2000, la disciplina dell'autonomia si applica a tutte le istituzioni scolastiche e che, a decorrere dalla stessa data, occorre dare attuazione all'articolo 8 del citato regolamento, anche in considerazione della abrogazione delle norme in contrasto con la disciplina da esso dettata;
- **RITENUTA** l'opportunità, in attesa dell'approvazione degli strumenti di attuazione della legge di riordino dei cicli scolastici, di dettare prime disposizioni per la graduale attuazione dell'articolo 8 del citato regolamento, al fine di assicurare continuità e stabilità agli attuali ordinamenti e relative sperimentazioni, tenuto conto anche dei risultati emersi dalla sperimentazione dell'autonomia, di cui ai decreti del Ministro della pubblica istruzione n.251 del 29 maggio 1998 e n.179 del 19 luglio 1999;
- **CONSIDERATO**, inoltre, che occorre favorire gli eventuali adeguamenti che si rendano necessari per una più significativa e omogenea qualità dell'offerta formativa;
- **RITENUTO** necessario assicurare alle scuole flessibilità organizzativa e didattica secondo i principi dell'autonomia, promuovendo la ridefinizione dei curricula secondo modalità fondate su obiettivi formativi e competenze e garantendo soluzioni differenziate in relazione ai diversi ordini e gradi di scuola;
- **ACQUISITI** i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, espressi rispettivamente nelle sedute del 26 gennaio e del 27 gennaio 2000, sulle linee e sugli indirizzi generali, di cui al comma 1 dell'articolo 8 del citato Regolamento;
- **VISTO** il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione espresso nella adunanza del 14 marzo 2000;
- **VISTA** la nota del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, protocollo n.0028926, in data 3 aprile 2000;
- **SENTITO** il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza generale del 17 aprile 2000;
- **VISTA** la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n.400 del 1988 (nota n.8812 U/L A39 del 18 maggio 2000);

ADOTTA
il seguente regolamento

Art. 1

(Curricoli delle istituzioni scolastiche autonome)

1. A decorrere dal 1° settembre 2000, e sino a quando non sarà data concreta attuazione alla legge 10 febbraio 2000, n.30, gli ordinamenti e relative sperimentazioni funzionanti nell'anno scolastico 1999/2000, sia per quanto riguarda i programmi di insegnamento che l'orario di funzionamento delle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresa la scuola materna, costituiscono, in prima applicazione dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, i curricoli delle istituzioni scolastiche alle quali è stata riconosciuta autonomia a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. Ai curricoli come definiti nel comma 1 si applicano tutti gli strumenti di flessibilità organizzativa, didattica e di autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, secondo quanto previsto dal piano dell'offerta formativa di ciascuna istituzione scolastica.

Art. 2

(Obiettivi specifici di apprendimento)

1. Nell'ambito dei curricoli di cui all'articolo 1 ciascuna istituzione scolastica, può riorganizzare, in sede di elaborazione del piano dell'offerta formativa, i propri percorsi didattici secondo modalità fondate su obiettivi formativi specifici di apprendimento e competenze degli alunni, valorizzando l'introduzione di nuove metodologie didattiche, anche attraverso il ricorso alle tecnologie multimediali.
2. Al termine dell'anno scolastico ogni istituzione scolastica valuta gli effetti degli interventi di cui al comma 1, che devono tendere al miglioramento dell'insegnamento e dell'apprendimento al fine di far conseguire a ciascun alunno livelli di preparazione adeguati al raggiungimento dei gradi più elevati dell'istruzione ed all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.

Art. 3

(Quota nazionale e quota riservata alle istituzioni scolastiche)

1. La quota oraria nazionale obbligatoria dei curricoli di cui all'articolo 1 è pari all'85% del monte ore annuale delle singole discipline di insegnamento comprese negli attuali ordinamenti e nelle relative sperimentazioni.
2. La quota oraria obbligatoria dei predetti curricoli riservata alle singole istituzioni scolastiche è costituita dal restante 15% del monte ore annuale; tale quota potrà essere utilizzata o per confermare l'attuale assetto ordinamentale o per realizzare compensazioni tra le discipline e attività di insegnamento previste dagli attuali programmi o per introdurre nuove discipline, utilizzando i docenti in servizio nell'istituto, anche in attuazione dell'organico funzionale di cui alla normativa citata in premessa, ove esistente in forma strutturale o sperimentale.
3. Il curriculum obbligatorio è realizzato utilizzando tutti gli strumenti di flessibilità organizzativa e didattica previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999.
4. In particolare le istituzioni scolastiche, nell'ambito degli strumenti di flessibilità di cui al comma 3, rilevate le diverse esigenze formative degli alunni, promuovono, anche con percorsi individuali, la valorizzazione degli alunni più capaci e meritevoli ed il recupero di quelli che presentano carenze di preparazione, e garantiscono efficaci azioni di continuità e di orientamento didattici.

5. L'adozione, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria non può comportare la riduzione dell'orario obbligatorio annuale, costituito dalle quote di cui ai commi 1 e 2, nell'ambito del quale debbono essere recuperate le residue frazioni di tempo.

Art. 4

(Curricoli delle singole istituzioni scolastiche)

1. In applicazione dell'articolo 1 restano confermati gli ordinamenti e relative sperimentazioni in atto in ciascuna istituzione scolastica nell'anno scolastico 1999/2000, con le specificità di cui ai commi seguenti.
2. Per la scuola materna, sino a quando non sarà data concreta attuazione alla legge 10 febbraio 2000, n.30, sono confermati gli orientamenti delle attività educative adottati con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.138 del 15 giugno 1991.
3. In attesa della ridefinizione dell'orario di funzionamento della scuola dell'infanzia in relazione agli standard concernenti la qualità del servizio di cui all'articolo 8, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, ciascuna istituzione scolastica, valorizzando la flessibilità didattico-organizzativa già sperimentata a partire dalla circolare ministeriale n.70, protocollo n.639 del 25 febbraio 1994, individua tutte le modalità atte a garantire l'utilizzazione ottimale dell'organico dei docenti da assegnarsi nella misura di due per ogni sezione funzionante ad 8-10 ore giornaliere e, in relazione a particolari situazioni di fatto esistenti, nella misura di uno per ogni sezione ad orario ridotto, fermo restando l'orario obbligatorio di servizio dei docenti.
4. Nell'istruzione tecnica ed artistica - nell'ambito dell'offerta formativa dei rispettivi settori - le istituzioni scolastiche possono adottare - nei limiti della dotazione organica determinata dai relativi decreti emanati di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - i progetti sperimentali coordinati a livello nazionale, ancora esistenti alla data dell'anno scolastico 1999/2000, sia nel caso in cui si trovino ad attuare percorsi di ordinamento rispetto ai quali a livello nazionale vi è un progetto sperimentale coordinato, sia che intendano sostituire indirizzi sperimentali autonomi già autorizzati, sia nel caso di nuova istituzione di un indirizzo per il quale vi è un progetto sperimentale coordinato.

Art. 5

(Adempimenti delle scuole)

1. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento non comporta l'adozione di decreti autorizzativi.
2. Le istituzioni scolastiche dovranno comunque comunicare ai competenti uffici centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione le scelte curriculari effettuate in base all'articolo 4, al fine di consentire all'amministrazione e al suo sistema informativo la predisposizione delle procedure connesse alla gestione del personale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

In attesa di registrazione.

**IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
IL MINISTRO DEL TESORO,
DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CURRICOLI

1. *Fino alla attuazione del Riordino dei cicli*

PROGRAMMI E ORARI delle scuole di ogni ordine e grado, anche sperimentali

sono quelli degli ordinamenti e sperimentazioni funzionanti nell'anno scolastico 1999-2000

2. Quota nazionale

Obbligatoria pari all'85%

Quota riservata alle istituzioni scolastiche

Obbligatoria per le singole scuole nella misura pari al restante 15%

3. Tale quota può essere utilizzata al fine di:

- confermare in tutto o in parte l'attuale assetto ordinamentale
- realizzare compensazioni tra discipline e attività d'insegnamento
- introdurre nuove discipline

4. Il curriculum obbligatorio è realizzato utilizzando tutti gli strumenti di flessibilità organizzativa e didattica previsti dal **Regolamento in materia di autonomia (DPR 275/99)**

5. Scelte possibili nella **flessibilità "curricolare"**, anche con percorsi individuali:

- valorizzazione degli alunni più capaci e meritevoli
- iniziative di recupero di carenze pregresse
- azioni efficaci di continuità e orientamento didattici

6. Qualunque forma di **flessibilità organizzativa e didattica** non può comportare la riduzione del complessivo orario obbligatorio annuale costituito dalle quote sopra definite dell'85% e del 15%.

7. **Specificità per alcuni indirizzi:**

- Scuole materne:** conferma degli "orientamenti" e disposizioni per il personale docente.
- Istruzione tecnica ed artistica:** possibilità di adottare progetti sperimentali coordinati a livello nazionale passandovi o da percorsi di ordinamento rispetto ai quali esistono progetti sperimentali coordinati o da indirizzi sperimentali autonomi autorizzati.

8. **L'attuazione del curriculum non comporta l'adozione di decreti ministeriali autorizzativi; comunicazioni al Ministero vanno inoltrate solo nei casi previsti da quanto specificato al n.7.**